

# VOTO SU MINZOLINI, LA LEGGE IGNORATA

» ANTONIO ESPOSITO

**A**l senatore Minzolini – condannato, con sentenza definitiva, a due anni e mesi sei per peculato – non è stata ancora inflitta, a distanza di circa un anno e mezzo dalla decisione, alcuna delle sanzioni derivanti dalla sentenza. La maggioranza dei senatori ha deliberato di non dichiarare la decadenza del Minzolini, né è stata ancora fissata la data nella quale il Senato deve prendere atto della interdizione dai pubblici uffici; né, infine, è iniziata l'espiazione della pena.

I primi due aspetti della vicenda meritano una riflessione su come buona parte dei parlamentari intenda lo Stato di diritto evidentemente ignorando che esso si fonda sui principi che tutti sono uguali di fronte alla legge e tutti sono ad essa soggetti, mentre il terzo aspetto induce a riflettere sulla totale inefficienza della Giustizia.

Quanto al primo aspetto, si osserva che il Senato non si è limitato alla presa d'atto della decadenza già avvenuta *ope legis*, bensì ha svolto il ruolo di 4° grado di giudizio entrando nel merito della decisione (prendendo in considerazione l'assoluzione del Minzolini in 1° grado, la partecipazione al collegio di appello di un magistrato che anni prima era stato parlamentare del Pd, ecc.). In sostanza, il Parlamento non era affatto chiamato a una "valutazione", né giuridica né "politica", ma doveva semplicemente prendere atto della decadenza che conseguiva, per legge, automaticamente a una sentenza irrevocabile di condanna, e provvedere conseguentemente alla sostituzione del Parlamento. Deve, pertanto, ritenersi che i parlamentari i quali hanno votato contro la decadenza abbia-

no arbitrariamente disapplicata una legge dello Stato, determinando un ingiusto vantaggio per il collega che ha continuato a godere dei relativi benefici anche di natura economica. Né sembra che, nel caso di specie, possa farsi ricorso al disposto dell'art. 68 della Costituzione secondo cui: "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". La ratio della norma è consentire ai parlamentari di svolgere le loro funzioni liberamente e senza interferenze; ma ciò presuppone che il parlamentare – come avviene di regola – abbia la facoltà alternativa di esprimere il proprio assenso o il proprio dissenso riguardo ad una determinata proposta o ad un determinato provvedimento; abbia, cioè, libertà di scelta e di manifestare in proposito le ragioni del suo assenso o dissenso, ma non quando la norma di legge lo vincoli ad un determinato comportamento in ordine al quale non ha alcuna facoltà di scelta, dovendo soltanto dare applicazione alla legge cui anche il parlamentare, come tutti i cittadini, è soggetto.

**QUANTO** al secondo aspetto, l'interdizione dai pubblici uffici priva il condannato dalla capacità di assumere o mantenere incarichi pubblici e lo priva del diritto di elettorato attivo e passivo e detto limite riguarda anche gli organi rappresentativi. A proposito di costoro, va, però, precisato che la perdita del diritto di elettorato passivo pur operando di diritto dal passaggio in giudicato della sentenza, non esime dall'osservanza della procedura prevista dalle leggi elettorali spettando alle assemblee elettive la competenza a pronunciarsi sulla decadenza dei propri membri per il

sopravvenire di una causa di ineleggibilità:

ciò significa che il rappresentante dell'organo elettivo – a differenza degli altri pubblici ufficiali condannati – non risponde del reato di usurpazione di pubbliche funzioni di cui all'art. 347 c.p.; ma ciò non legittima l'organo rappresentativo a non provvedere immediatamente – non appena ricevuto dal pm l'estratto della sentenza (art. 662 c.p.p.) – dal dichiarare la decadenza essendo inaccettabile che il pubblico ufficiale condannato continui a esercitare funzioni (nella specie, quelle legislative), di cui è stato ormai privato. Per evitarlo è sufficiente prevedere che il parlamentare decada all'atto della notifica del provvedimento del presidente della Camera di appartenenza che gli comunichi l'avvenuta decadenza *ope legis*.

Quanto al terzo aspetto che riguarda la esecuzione della pena principale – dai cui tempi e modalità di attuazione la pena accessoria, è del tutto svincolata – essa risulta sospesa essendo stata presentata, nel novembre 2015, istanza di concessione di misure alternative alla detenzione sulla quale il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto decidere entro quarantacinque giorni (art. 656 c.p.p.).

Orbene, tale decisione ancora non vi è stata e ciò – se non vi sono stati ritardi addebitabili ai magistrati – dimostra la totale inefficienza di un sistema processuale che, non solo fa prescrivere la gran parte dei reati, quanto è addirittura incapace di far espriare una pena – quale che sia la sua modalità: carcere, arresti domiciliari (inutile) affidamento ai servizi sociali – che andrebbe immediatamente eseguita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

